

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1898/68 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1968

che stabilisce le misure di adattamento delle quote di base per lo zucchero in caso di fusione o di alienazione di imprese e in caso di alienazione o di affitto di zuccherifici

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli obiettivi della ripartizione iniziale delle quote di base da parte degli Stati membri tra le singole imprese o zuccherifici possono essere influenzati dalla fusione o dalla alienazione di dette imprese, o dalla alienazione o dall'affitto di detti zuccherifici; che, pertanto, conviene prevedere un adattamento della ripartizione iniziale delle quote di base sotto forma di trasferimenti di tali quote;

considerando che, per evitare che siffatte operazioni possano rimettere in causa il sistema di ripartizione delle quote, tali adattamenti devono essere disciplinati da disposizioni rigorose; che a tal fine si ritiene opportuno limitare dette operazioni al territorio di ciascuno Stato membro e adottare come criterio, per la fusione, la formazione di un'impresa che produce zucchero ai sensi del regolamento n. 1009/67/CEE e, per l'alienazione, la cessione del patrimonio o, in caso di alienazione o di affitto di uno zuccherificio, il trasferimento dell'unità tecnica di produzione a favore delle imprese che lo hanno acquistato, o che lo hanno preso in affitto;

considerando che è indispensabile evitare che la nuova ripartizione delle quote di base risultante da tali operazioni avvenga a detrimento degli interessi dei produttori di barbabietole e dei produttori di canna;

considerando che è opportuno che la somma delle quote di base adattate non superi la somma delle quote di base iniziali delle imprese interessate;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per :

a) Fusione d'impresa :

La riunione, in un'unica impresa che produce zucchero situata nel territorio di uno Stato membro, di due o più imprese che producono zucchero situate nel territorio dello stesso Stato membro.

b) Alienazione di un'impresa :

Il trasferimento del patrimonio da un'impresa che produce zucchero situata nel territorio di uno Stato membro ad una o più imprese che producono zucchero situate nel territorio dello stesso Stato membro.

c) Alienazione di uno zuccherificio :

Il trasferimento di proprietà di una unità tecnica comprendente tutta l'attrezzatura necessaria per la fabbricazione dello zucchero ad una o più imprese che producono zucchero situate nel territorio dello Stato membro in cui si trova installato lo zuccherificio acquisito, che comporti l'assorbimento parziale o totale della produzione dell'impresa che trasferisce la proprietà.

d) Affitto di uno zuccherificio :

Il contratto di locazione ai fini di esercizio di una unità tecnica, comprendente tutta l'attrezzatura necessaria per la fabbricazione di zucchero, concluso per una durata di almeno tre campagne saccarifere consecutive, e che le parti si impegnano a non sciogliere prima della fine della terza campagna, a un'impresa situata nel territorio dello Stato membro in cui si trova installato lo zuccherificio in questione, se dopo la decorrenza della locazione l'impresa che prende in locazione lo zuccherificio in causa può essere considerata per tutta la sua produzione come una sola impresa che produce zucchero.

2. È considerata come situata nel territorio di uno Stato membro l'impresa che produce zucchero i cui zuccherifici siano tutti installati nel territorio dello stesso Stato membro.

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

*Articolo 2*

In caso di fusione d'impresе, lo Stato membro fissa, senza pregiudizio delle disposizioni previste dal regolamento n. 1027/67/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1967, relativo alla fissazione delle quote di base per lo zucchero <sup>(1)</sup>, la quota di base dell'impresa risultante dalla fusione, in un quantitativo pari alla somma delle quote di base attribuite anteriormente alla fusione alle imprese che si sono fuse.

*Articolo 3*

In caso di alienazione di un'impresa che produce zucchero, lo Stato membro attribuisce, senza pregiudizio delle disposizioni previste dal regolamento n. 1027/67/CEE, la quota di base dell'impresa alienata all'impresa che ha acquistato l'impresa in causa, o attribuisce la quota di base dell'impresa alienata, tenendo conto delle quantità di produzione assorbite, ripartendola tra le imprese che hanno acquistato l'impresa in causa.

*Articolo 4*

1. In caso di alienazione di uno zuccherificio appartenente ad un'impresa che beneficia di una quota di base, lo Stato membro, senza pregiudizio delle disposizioni previste dal regolamento n. 1027/67/CEE, diminuisce la quota di base dell'impresa che trasferisce la proprietà dello zuccherificio e aumenta del quantitativo dedotto la quota di base dell'impresa che acquista tale zuccherificio, o aumenta le quote di base delle imprese che acquistano lo zuccherificio in causa ripartendo il quantitativo dedotto tra dette imprese tenendo conto delle quantità di produzione assorbite.

2. In caso di affitto di uno zuccherificio appartenente ad un'impresa che beneficia di una quota di base, lo Stato membro può diminuire la quota di

base dell'impresa che dà in affitto detto zuccherificio ed aumentare la quota di base dell'impresa che prende in affitto lo zuccherificio.

Se il contratto di affitto viene sciolto durante il periodo di tre campagne saccarifere di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), l'adattamento delle quote di base effettuato a norma delle disposizioni del comma precedente viene revocato dallo Stato membro con retroattività alla data in cui esso è stato stabilito. Tuttavia, in caso di scioglimento del contratto di affitto per forza maggiore, lo Stato membro non è tenuto a revocare l'adattamento.

*Articolo 5*

Le misure relative alle quote di base prese ai sensi del presente regolamento possono tuttavia essere applicate soltanto a condizione che siano salvaguardati gli interessi dei produttori di barbabietole e dei produttori di canna delle regioni di produzione interessate.

*Articolo 6*

Le misure di cui all'articolo 5 producono i loro effetti quando la fusione, l'affitto o l'alienazione intervengono :

- a) tra il 1° luglio e il 31 gennaio dell'anno successivo : per la campagna saccarifera in corso durante tale periodo,
- b) tra il 1° febbraio e il 30 giugno dello stesso anno : per la campagna saccarifera successiva a tale periodo.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1968.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. SEDATI

<sup>(1)</sup> GU n. 313 del 22. 12. 1967, pag. 2.